

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2491)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1963 (V. Stampato n. 3346)

d'iniziativa dei deputati PELLEGRINO, MAGNO, SANNICOLO', GUIDI, GRIFONE, MICELI, AUDISIO Walter, DE PASQUALE, FIUMANO', COMPAGNONI, ZOBOLI, FERRARI Francesco, PUCCI Anselmo e CALASSO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 gennaio 1963

Modificazione dell'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« È ammessa la vendita ambulante dei vini, compresi quelli pregiati e speciali, purchè siano posti in recipienti originali integri, muniti di chiusura di garanzia e con etichetta recante, ben visibile ed in lingua italiana, il nome del vino e la sua gradazione alcolica, il nome del produttore o di colui che ha operato il riempimento del recipiente, nonchè ogni altra indicazione prevista dalle vigenti disposizioni ».